

proposta di legge n. 90

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 27 aprile 2011

NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA

Signori Consiglieri,

nel quadro di una strategia complessiva che integri in ambito pianificatorio più azioni settoriali - tutte concorrenti alla prevenzione e alla riduzione del rischio idrogeologico - con la presente proposta di legge si intende avviare la revisione delle regole di gestione del territorio a partire dalla definizione e dall'aggiornamento della disciplina per la gestione degli alvei fluviali, il cui stato di dissesto e di degrado generalizzato si è evidenziato in tutta la sua gravità in occasione degli intensi eventi meteorologici occorsi nei primi giorni del marzo scorso, con ciò determinando l'esigenza di provvedimenti urgenti in merito.

Le tipologie di azione richieste dall'attuale stato complessivo del suolo e delle sue componenti, la cui propensione al dissesto si è notevolmente aggravata negli ultimi anni dopo decenni di accentuato sviluppo edilizio e di progressiva rarefazione del presidio minuto e di progressiva rarefazione del presidio minuto e di controllo sui suoi elementi fondamentali (il fiume, il versante a vocazione agronomica), devono prevedere il ripristino di valori operativi storici - anche con forme di valorizzazione attenta delle risorse effettivamente ricavabili dalla regione fluviale - così come il riequilibrio dei valori ambientali connessi al fiume, mediante una gestione moderna degli ambiti fluviali, in grado di rendere coerenti e compatibili tra loro obiettivi di sicurezza e quelli ecologico-ambientali.

In rapida successione dovranno poi essere affrontati temi più articolati e complessi dal punto di vista normativo, istituzionale e amministrativo (le modalità e le regole di gestione del territorio diffuso di versante, il controllo degli effetti della cementificazione, la prevenzione "urbanistica" e le forme di limitazione attivabili per la riduzione del consumo di suolo e per l'incremento della sicurezza).

Nell'intento quindi di riconvertire quanto prima il processo di indebolimento complessivo del territorio agendo in modo integrato su componenti tradizionalmente considerate autonome, ma fortemente interconnesse nei rapporti cau-

sa-effetto, con la presente proposta di legge si pongono le basi per un modello strutturato e permanente di gestione dei corsi d'acqua che, pur rispondendo a esigenze idrauliche non più trascurabili, pone attenzione alle istanze del patrimonio ambientale.

Ai fini suddetti, l'articolo 1 della proposta di legge (Oggetto e finalità) introduce il piano di gestione generale dei corsi d'acqua e gli obiettivi che esso si deve porre anche in relazione agli aspetti ambientali.

L'articolo 2 (Piani di gestione generale dei corsi d'acqua) riguarda la rinnovazione delle modalità di azione sui corpi idrici superficiali e prevede la predisposizione, previa emanazione di linee guida regionali, dei piani di gestione generale dei corsi d'acqua da parte delle Autorità idrauliche (Province) nell'esercizio delle funzioni conferite con le leggi regionali 10/1999 e 13/1999.

Le predette linee guida riguardano inoltre:

- gli interventi di tipo selvicolturale, volti alla gestione delle formazioni riparie;
- la manutenzione delle opere idrauliche longitudinali e trasversali e dei presidi idraulici comunque denominati;
- la manutenzione delle sponde naturali;
- la valorizzazione, a sostegno delle inadeguate risorse di fonte pubblica, della massa legnosa e, in misura controllata, del materiale litoide non più funzionale all'equilibrio fluviale o residuo dagli interventi di manutenzione;
- l'espletamento delle attività di controllo e di polizia idraulica;
- le procedure per l'approvazione dei piani di gestione.

L'articolo 3 contiene le norme transitorie, prevedendo i tempi di adozione delle linee guida per la predisposizione dei piani oggetto della presente proposta di legge e la possibilità che le Province redigano autonomamente, nelle more dell'approvazione delle linee guida, piani di gestione provvisori su unità omogenee da esse stesse individuate.

Art. 1*(Oggetto e finalità)*

1. Nelle more dell'approvazione della legge organica in materia di governo del territorio e sviluppo sostenibile e nel rispetto dei principi di tutela ambientale, la presente legge detta norme in materia di gestione dei corsi d'acqua del territorio regionale, al fine di assicurare la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria e ordinaria necessarie per la prevenzione e la messa in sicurezza della regione fluviale rispetto al rischio idrogeologico e agli squilibri fisico-ambientali.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge disciplina l'approvazione di piani di gestione generale dei corsi d'acqua che definiscono le strategie e le azioni da intraprendere, compatibili con i principi dello sviluppo sostenibile.

Art. 2*(Piani di gestione generale dei corsi d'acqua)*

1. Le Province, in qualità di Autorità idraulica ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e della legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo), approvano appositi piani di gestione generale dei corsi d'acqua, da sviluppare per ciascuna unità omogenea come definita ai sensi del comma 3 del presente articolo.

2. I piani di gestione individuano le modalità operative puntuali cui attenersi nelle attività di manutenzione e le specifiche attività di controllo e di polizia idraulica.

3. Nel rispetto della normativa statale e regionale in materia, al fine di omogeneizzare le iniziative necessarie al presidio e alla gestione degli ambienti fluviali nel territorio della Regione, la Giunta regionale approva le linee guida per l'elaborazione dei piani di gestione di cui al comma 1, definendo criteri, modalità e procedure per:

- a) l'individuazione dell'unità omogenea da assoggettare a piano di gestione;
- b) gli interventi di tipo selvicolturale, redatti per ogni unità omogenea di cui alla lettera a), volti alla gestione delle formazioni riparie nel breve e medio periodo con l'obiettivo di mantenere e favorire una vegetazione riparia specializzata, favorendone la variazione in funzione delle caratteristiche dell'alveo. Tra gli interventi rientrano anche il taglio di vegetazione entro l'alveo e la gestione selvicolturale della vegetazione arborea presente sulle sponde, nelle aree golenali e in prossimità dell'alveo;

- c) la manutenzione delle opere idrauliche longitudinali e trasversali e dei presidi idraulici comunque denominati, ivi comprese quelle relative a opere in concessione;
- d) la manutenzione delle altre opere in concessione;
- e) la manutenzione delle sponde naturali;
- f) la valorizzazione del materiale litoide e della massa legnosa residuale provenienti dalla manutenzione;
- g) l'espletamento delle attività di controllo e di polizia idraulica;
- h) l'approvazione dei piani di gestione.

4. I progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua, redatti in attuazione dei piani di gestione, sono approvati dalla Provincia competente in qualità di Autorità idraulica.

5. L'utilizzo delle formazioni ripariali radicanti nel demanio fluviale è autorizzato dalla Provincia competente in qualità di Autorità idraulica. Le modalità di utilizzo sono individuate nelle linee guida di cui al comma 3, che individuano forme di promozione del ruolo attivo dell'operatore agricolo.

Art. 3

(Norme transitorie)

1. La deliberazione di cui all'articolo 2, comma 3, è adottata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more della definizione delle linee guida di cui all'articolo 2, comma 3, le Province possono approvare piani di gestione provvisori su singole unità omogenee dalle stesse individuate.